

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 15.5.2014

C(2014) 3007 definitivo

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15.5.2014

che stabilisce che lo sgravio dei dazi all'importazione è giustificato per un certo importo, ma non è giustificato per un altro importo in un caso particolare (REM 03/2013)

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15.5.2014

che stabilisce che lo sgravio dei dazi all'importazione è giustificato per un certo importo, ma non è giustificato per un altro importo in un caso particolare (REM 03/2013)

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, recante talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 18 aprile 2013, pervenuta alla Commissione il 2 maggio 2013, le autorità spagnole hanno chiesto alla Commissione di stabilire se fosse giustificato procedere allo sgravio dei dazi all'importazione, ai sensi dell'articolo 236, in combinato disposto con l'articolo 220, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio¹ e con gli articoli 869 e 871 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993² o, in via sussidiaria, ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e dell'articolo 905 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 recante talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.

¹ GU L 302 del 19.10.1992, p. 1.

² GU L 253 dell'11.10.1993, p. 1.

- (2) Tra il 30 giugno 2009 e il 24 settembre 2010, un'impresa (in prosieguo il "ricorrente") stabilita in Spagna ha importato nell'UE taluni prodotti derivati dalla trasformazione del tonno, classificati sotto il codice TARIC 1604 14 16 45, dichiarati originari dell'Ecuador.
- (3) All'epoca dei fatti, le norme e condizioni relative all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per le importazioni nell'Unione europea di questi prodotti originari dell'Ecuador figuravano nel regolamento (CEE) n. 732/2008 del Consiglio, che prevedeva una sospensione dei dazi ad valorem della tariffa doganale comune invece del dazio ordinario del 24% per le importazioni dai paesi beneficiari del sistema di preferenze generalizzate dell'UE (SPG) o una riduzione dell'aliquota daziaria del 5% per le importazioni da Panama³.
- (4) In base al regolamento (CE) n. 732/2008, i soli prodotti che possono beneficiare dell'aliquota preferenziale per l'esportazione di prodotti della pesca sono quelli le cui materie prime rientrano nel capitolo 03 del sistema armonizzato, interamente ottenuti nel paese beneficiario, nelle sue acque territoriali o catturati dalle sue navi al di fuori di tali acque, aggiungendo, ove applicabile, il cumulo dell'origine con altri Stati membri dello stesso gruppo regionale e o dell'Unione europea.
- (5) Nell'ambito delle norme sul cumulo, il meccanismo che consente di stabilire quale membro del gruppo regionale debba essere considerato come paese d'origine del prodotto finito figura all'articolo 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93⁴.
- (6) Conformemente a tali disposizioni, l'origine del prodotto finito esportato verso l'UE è quella del paese in cui ha luogo l'ultima lavorazione o trasformazione se l'operazione che vi si svolge è più che minima e se la lavorazione o trasformazione effettuata nell'ultimo paese di trasformazione va al di là delle operazioni di cui all'articolo 70 del regolamento (CEE) n. 2454/1993 (il valore aggiunto è superiore al valore in dogana più elevato di tutti i prodotti utilizzati originari di uno degli altri paesi del gruppo regionale). Se questi due criteri non sono rispettati, l'origine del prodotto finito è quella del paese del gruppo regionale che rappresenta il valore in dogana più elevato tra i prodotti originari utilizzati provenienti dagli altri paesi del gruppo regionale.
- (7) L'emissione di un certificato di origine Form A da parte delle autorità ecuadoriane si è basata sulla presentazione di un modulo di richiesta dell'esportatore, in cui questi ha dichiarato che la merce era originaria dell'Ecuador e possedeva i requisiti per ottenere i certificati di origine.

³ In base alla decisione della Commissione del 9 giugno 2010 (L 142/10), Panama beneficia del sistema SPG Plus per il periodo dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2011.

⁴ I riferimenti al titolo IV, capitolo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/1993 sono relativi alle disposizioni in vigore all'epoca dei fatti.

- (8) Nel caso in esame, il ricorrente ha presentato dei certificati di origine Form A rilasciati dalle autorità competenti dell'Ecuador a corredo delle sue dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica. Le autorità doganali spagnole hanno accettato le dichiarazioni e concesso il trattamento tariffario preferenziale.
- (9) Dal 14 al 30 settembre 2010, una missione congiunta di cooperazione amministrativa formata da rappresentanti dell'Ufficio europeo per la lotta alla frode (OLAF) e di taluni Stati membri si è recata in Ecuador al fine di determinare l'origine delle materie prime utilizzate in Ecuador nella produzione di prodotti derivati dalla trasformazione del tonno, esportati verso l'UE con certificati di origine Form A emessi in Ecuador al fine di beneficiare delle preferenze tariffarie nel quadro del SPG.
- (10) La missione congiunta ha accertato che le autorità ecuadoriane avevano rilasciato erroneamente dei certificati di origine Form A per prodotti a base di tonno trasformati in tale paese a partire da materie prime catturate da pescherecci salvadoregni e panamensi, che pertanto non rispettavano le norme per il conferimento dell'origine ecuadoriana.
- (11) Per quanto riguarda il pesce crudo catturato da navi immatricolate a El Salvador e battenti bandiera salvadoregna, anche se El Salvador è un paese beneficiario del SPG, le merci provenienti da tale paese non potevano beneficiare della regola del cumulo che dava diritto alle preferenze tariffarie poiché le autorità salvadoregne non avevano dimostrato l'origine dei prodotti, conformemente all'articolo 72, lettera a) e all'articolo 80 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (12) Nel caso del pesce crudo catturato dalle navi panamensi, Panama ha emesso dei certificati Form A al fine di provare l'origine delle materie prime provenienti da Panama, ma la norma del valore aggiunto di cui all'articolo 70 del regolamento (CEE) n. 2454/1993 non è stata rispettata.
- (13) In considerazione del fatto che, sulla base del rapporto finale della missione congiunta dell'OLAF, i prodotti derivati dalla trasformazione del tonno, dichiarati originari dell'Ecuador e importati nell'UE, non erano ammissibili al trattamento tariffario preferenziale, le autorità doganali spagnole hanno avviato, nel 2012, una procedura di recupero a posteriori per un importo totale di XXXXX EUR di dazi ordinari all'importazione. E' l'importo per cui è stato richiesto lo sgravio nel caso in esame.
- (14) Le autorità spagnole ritengono che lo sgravio dei dazi sia giustificato dal momento che le autorità ecuadoriane hanno commesso un errore, interpretando ed applicando in modo errato le norme relative alla determinazione dell'origine dei prodotti della pesca ai fini del SPG, che i certificati giudicati non corretti dall'OLAF sono stati rilasciati sulla base di una

presentazione corretta dei fatti da parte dell'esportatore e che l'errore non avrebbe potuto essere rilevato dall'operatore, nonostante la sua esperienza professionale.

- (15) Il ricorrente ha confermato di avere preso cognizione del dossier che le autorità spagnole proponevano di presentare e di avere espresso dei commenti sulle informazioni che riteneva auspicabile inserire.
- (16) Con lettera dell'8 maggio 2013, la Commissione ha chiesto alle autorità spagnole informazioni supplementari. Tali informazioni sono state trasmesse con lettera datata 28 maggio 2013, pervenuta alla Commissione l'11 giugno 2013.
- (17) La Commissione europea ha chiesto informazioni supplementari il 17 settembre 2013. Tali informazioni sono state trasmesse con lettera datata 21 ottobre 2013, pervenuta alla Commissione il 5 novembre 2013.
- (18) In tutti i casi, il ricorrente ha confermato di avere preso cognizione delle lettere della Commissione e di avere formulato delle osservazioni in merito alla risposta che le autorità spagnole si proponevano di inviare.
- (19) La procedura amministrativa è stata pertanto sospesa tra il 9 maggio 2013 e l'11 giugno 2013 e tra il 18 settembre e il 5 novembre 2013, in applicazione degli articoli 873 e 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.
- (20) Conformemente agli articoli 873 e 906 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, la Commissione ha invitato il debitore, con lettera del 12 febbraio 2014 ricevuta dall'impresa il 17 febbraio 2014, ad esprimere per iscritto le proprie obiezioni su ogni questione di fatto o di diritto suscettibile, a suo avviso, di portare al respingimento della domanda.
- (21) Nella sua lettera di risposta alla Commissione del 5 marzo 2014, pervenuta il 10 marzo 2014, il ricorrente ha preso posizione in merito alle obiezioni della Commissione, adducendo che non avrebbe dovuto essergli imputata la responsabilità di un cattivo funzionamento del sistema preferenziale nel caso di un errore commesso dalle autorità di un paese terzo. Ha dichiarato altresì di avere agito in buona fede ed ha espresso il proprio disaccordo sull'interpretazione fatta dalla Commissione a proposito della mancanza di diligenza da parte dell'operatore per quanto concerne le importazioni effettuate tra il 21 maggio e il 24 settembre 2010.
- (22) Conformemente agli articoli 873 e 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, il termine di nove mesi entro il quale deve intervenire la decisione della Commissione è stato pertanto prorogato di un mese.
- (23) Conformemente agli articoli 873 e 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri si è riunito l'8 maggio 2014

nell'ambito del Comitato del codice doganale, sezione "obbligazione doganale e garanzie", per esaminare il caso.

Esame della domanda ai sensi dell'articolo 236, in combinato disposto con l'articolo 220, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio

- (24) Ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2913/92, il rilascio di un certificato da parte delle autorità di un paese terzo che si riveli erroneo costituisce un errore non ragionevolmente rilevabile da parte del debitore, avendo questi agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore relativamente alla dichiarazione in dogana.
- (25) Secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia dell'Unione europea, il legittimo affidamento dell'operatore è degno di tutela solo se sono le stesse autorità competenti all'origine di tale affidamento. Di conseguenza, solo gli errori imputabili ad un comportamento attivo di tali autorità danno diritto al non recupero a posteriori dei dazi doganali⁵. Si tratta pertanto di determinare se, nella fattispecie, le autorità competenti abbiano commesso un errore. D'altro canto, il ricorrente può beneficiare del principio del legittimo affidamento nella misura in cui abbia agito nel rispetto della normativa in vigore.
- (26) Dalle circostanze del caso emerge che le autorità ecuadoriane hanno interpretato ed applicato in modo errato le norme relative al rilascio di certificati Form A e non hanno rispettato le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93. Come risulta dalla giurisprudenza della Corte⁶, il fatto che gli esportatori abbiano compilato dichiarazioni inesatte non è sufficiente ad escludere la possibilità di un errore imputabile alle autorità competenti ecuadoriane ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2913/92. Occorre verificare se l'errore poteva essere ragionevolmente rilevato dal ricorrente.
- (27) Al fine di determinare se il debitore avrebbe potuto rilevare l'errore commesso dalle autorità ecuadoriane, la Commissione tiene conto di tutte le circostanze del caso, della natura dell'errore, nonché dell'esperienza professionale e della diligenza del debitore.
- (28) Il fatto che le autorità ecuadoriane competenti abbiano rilasciato erroneamente dei certificati Form A per un lungo periodo di tempo e che il ricorrente abbia quindi beneficiato di regimi preferenziali nel corso di tale periodo avrebbe potuto portare l'impresa importatrice a pensare che le importazioni erano conformi alla normativa. La ripetizione dell'errore depone a favore dell'importatore che ha agito in buona fede. D'altra parte, negli impianti di trasformazione dei paesi terzi, gli importatori di prodotti della pesca eseguono dei controlli standard per avere

⁵ Causa C-348/89, Mecanarte, punti 22 e 23. Causa C-173/06, Agrover, punto 31 e cause congiunte C-153/94 e C-204/94, Faroe Seafood et al., punto 91.

⁶ Sentenza del 14 novembre 2002 nella causa C-251/00, Ilumitrónica.

garanzie sull'origine del pesce. Dal dossier emerge che non è possibile determinare se l'errore commesso dalle autorità ecuadoriane avrebbe potuto essere rilevato dall'impresa importatrice per le importazioni realizzate prima del 21 maggio 2010.

- (29) Per quanto riguarda l'esperienza professionale del ricorrente, l'impresa lavora nel settore dell'import-export e commercializza prodotti della pesca provenienti dall'America Latina, dall'Africa e dai paesi dell'Est asiatico, per cui il ricorrente deve essere considerato molto esperto.
- (30) La Commissione ha pubblicato un avviso agli importatori sulla GU C 132 del 21.5.2010, p. 15⁷, "Importazioni nell'UE di tonno proveniente dalla Colombia e da El Salvador" (2010/C 132/05). In tale avviso, la Commissione ha indicato che "non si può escludere che le importazioni provengano da altri paesi che beneficiano del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) e che non soddisfino le norme di origine del SPG relative al cumulo dell'origine".
- (31) Per quanto concerne la diligenza impiegata dal ricorrente riguardo alle importazioni realizzate prima del 21 maggio 2010, non vi è alcuna prova che l'impresa non abbia seguito la normale prassi commerciale quando ha effettuato importazioni di tonno dichiarato come originario dell'Ecuador.
- (32) Non si può, tuttavia, ritenere che il debitore abbia agito in buona fede e adottato tutte le misure necessarie per assicurarsi che tutte le condizioni relative al trattamento preferenziale fossero soddisfatte per le importazioni nell'UE di tonno proveniente dall'Ecuador effettuate dopo il 21 maggio 2010, data di pubblicazione dell'avviso agli importatori sulle importazioni nell'UE di tonno proveniente dalla Colombia e da El Salvador.
- (33) A partire da tale data, tenuto conto della lunga esperienza professionale e del fatto che è attivo in diverse regioni del mondo soggette a norme di origine diverse, il ricorrente avrebbe potuto e dovuto prendere le necessarie precauzioni per assicurare un controllo adeguato delle prove di origine presentate, ai fini della corretta applicazione del trattamento preferenziale SPG per quanto riguarda il cumulo regionale del gruppo II. Il debitore avrebbe dovuto verificare l'applicabilità delle prove di origine presentate nell'Unione europea per le conserve di tonno e i filetti di tonno congelati della sottovoce 1604 14 del sistema armonizzato importati da altri paesi della regione.
- (34) Questa posizione è corroborata dal fatto che l'avviso agli importatori indicava espressamente che il rispetto delle regole in materia di cumulo relativamente ai prodotti a base di tonno della stessa sottovoce tariffaria del sistema armonizzato poteva rivelarsi problematico

⁷ GU C 132 del 21.5.2010, p. 15.

e che, per quanto riguarda il cumulo, l'Ecuador appartiene allo stesso gruppo regionale della Colombia e di El Salvador. Inoltre, l'avviso agli importatori precisava "altri paesi beneficiari del SPG" e raccomandava agli importatori di prendere tutte le precauzioni necessarie, poiché l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione poteva far insorgere un'obbligazione doganale e costituire una frode ai danni degli interessi finanziari dell'Unione europea.

(35) Inoltre, la Corte ha dichiarato a più riprese, in sentenze relative a domande di rimborso e di sgravio⁸, che l'Unione europea non può subire le conseguenze pregiudizievoli delle azioni scorrette dei fornitori. La Corte ha confermato che la nozione di "negligenza manifesta" deve essere interpretata in modo che i casi di rimborso e di sgravio siano limitati e ha sottolineato che, in caso di dubbio, spetta all'operatore informarsi e cercare tutti i chiarimenti possibili per rispettare le norme⁹.

(36) Dal momento che le importazioni effettuate dopo il 21 maggio 2010 rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), quinto comma, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, dopo tale data l'operatore non può addurre la propria buona fede.

(37) Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione ritiene che lo sgravio dei dazi relativi alle importazioni effettuate tra il 21 maggio e il 24 settembre 2010 non sia giustificato sulla base dell'articolo 236, in combinato disposto con l'articolo 220, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio.

Esame ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92

(38) Ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione in situazioni diverse da quelle previste agli articoli 236, 237 e 238 di detto regolamento se queste derivano da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato.

(39) E' necessario stabilire se, a partire dal 21 maggio 2010, si debba considerare la situazione del ricorrente eccezionale rispetto a quella di altri operatori che esercitano la stessa attività.

(40) Secondo una giurisprudenza costante, l'affidamento nella validità di certificati d'origine che si rivelino non validi non costituisce, in quanto tale, una situazione particolare¹⁰.

(41) Nella comunicazione della Commissione del 2005 sulle norme di origine¹¹, è stato indicato che l'importatore è responsabile delle informazioni contenute nella sua dichiarazione doganale e dell'obbligazione doganale eventualmente sorta. Nella comunicazione si sottolinea che la

⁸ Si veda al riguardo la causa C 438/11, Lagura, punto 33.

⁹ Causa C-48/98, Söhl & Söhlke, punti 52 e 58.

¹⁰ Causa T-205/99, Hyper, punto 102.

¹¹ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo sulle norme di origine nei regimi commerciali preferenziali del 16 marzo 2005, Commissione (2005) 100 definitivo.

dichiarazione errata riguardo al carattere originario dei prodotti per i quali si chiede il trattamento preferenziale rientrerebbe tra i rischi commerciali sostenuti dall'importatore. Nello stesso ordine di idee, la Corte¹² ha dichiarato in più occasioni che un operatore diligente deve accettare i rischi legati all'utilizzo delle preferenze tariffarie come facenti parte della categoria dei normali inconvenienti dell'attività commerciale.

- (42) La Commissione non ha rilevato altri elementi suscettibili di costituire una situazione particolare.
- (43) La prima condizione di cui all'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 non è pertanto soddisfatta.
- (44) In linea di principio, non configurandosi una situazione particolare, non sarebbe necessario stabilire se le altre condizioni di cui all'articolo 239 siano state rispettate. Ciononostante, la Commissione ha ugualmente esaminato la seconda condizione della norma.
- (45) Sulla base della citata valutazione dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), e tenuto conto della lunga esperienza professionale del ricorrente e dell'accortezza che ci si può aspettare da parte di un professionista attivo su più continenti e abituato ad applicare norme diverse riguardo all'origine, la Commissione conclude che il ricorrente non ha agito con la diligenza richiesta e che la seconda condizione di cui all'articolo 239 del regolamento (CE) n. 2913/92 non è stata rispettata.
- (46) Quando circostanze particolari giustificano la non contabilizzazione dei dazi in gioco, l'articolo 875 del regolamento (CEE) n. 2454/93 autorizza la Commissione a precisare le condizioni in cui gli Stati membri possono non contabilizzare i dazi in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.
- (47) Sono comparabili in fatto e in diritto alla fattispecie in esame i casi in cui siano presentate entro i termini di legge delle domande relative a prodotti derivati dal tonno dichiarati originari dell'Ecuador e scortati da certificati di origine Form A, rilasciati dalle autorità ecuadoriane competenti nel corso del periodo e per le imprese di cui all'inchiesta dell'OLAF in questione (2008-2010). Le dichiarazioni di immissione in libera pratica dovranno essere state presentate prima del 21 maggio 2010, data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* dell'avviso agli importatori (2010/C 132/05).
- (48) Spetta alle autorità doganali nazionali controllare che tali operazioni d'importazione siano state realizzate in circostanze strettamente comparabili in fatto e in diritto a quelle che hanno dato luogo al caso in esame. Gli operatori interessati devono avere agito in buona fede e

¹² Causa C-438/11, Lagura, punto 40.

osservato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore relativamente alla dichiarazione doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si procede allo sgravio dei dazi all'importazione per un importo di XXXX EUR per le importazioni realizzate tra il 1° gennaio 2009 e il 20 maggio 2010 oggetto della domanda del Regno di Spagna del 18 aprile 2013.

Articolo 2

Non si procede allo sgravio dei dazi all'importazione per un importo di XXXX EUR per le importazioni realizzate tra il 21 maggio 2010 e il 24 settembre 2010 oggetto della domanda del Regno di Spagna del 18 aprile 2013.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15.5.2014

Per la Commissione
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione